
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Procedimenti camerali contenziosi: incompatibilità delle disposizioni del rito ordinario di cognizione sull'udienza di conclusione e lo scambio di memorie finali

Nei procedimenti camerali contenziosi deve essere rispettato il diritto di difesa ma tenendo in considerazione la particolare celerità e semplicità delle forme di tale procedimento, con la conseguenza che devono ritenersi incompatibili rispetto al modello camerale le disposizioni processuali che regolano la fase decisionale, ed in particolare la fissazione di un'udienza di conclusione e lo scambio di memorie finali ([artt. 189 e 190 c.p.c.](#)).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.12.2016, n. 26200

...omissis...

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo X affidato ai seguenti motivi: nel primo motivo viene dedotta la violazione del principio del contraddittorio da parte della Corte d'Appello per non aver consentito la partecipazione delle parti e dei difensori alle udienze camerali, salvo quella espressamente fissata per la conciliazione delle parti e non aver concesso al ricorrente termine per replicare con memoria alle affermazioni erronee e non veritiere contenute nella comparsa di risposta quale quella relativa alla mancata produzione da parte dello X, nel giudizio di primo grado, della denuncia dei redditi.

Come affermato da codesta Corte (Cass. 565 del 2007) anche nei procedimenti camerali aventi natura contenziosa deve essere garantita l'esplicazione del diritto al contraddittorio, ancorchè non nelle forme del rito ordinario di cognizione, potendo mancare talune delle scansioni processuali proprie del modello di processo a cognizione piena. In particolare può ritenersi necessaria la comparizione delle parti prima dell'assunzione della causa in decisione. Nella specie tuttavia un'udienza non solo dedicata alla comparizione delle parti ma anche al tentativo di conciliazione è stata disposta e si è effettivamente tenuta. In tale udienza le parti non solo sono comparse ma hanno potuto validamente esprimere le proprie posizioni.

Nessun vulnus al diritto di difesa inteso in senso effettivo e non predeterminato in forme rigide si è determinato, tale non potendo ritenersi la mancata concessione di un termine per replicare alla costituzione della parte reclamata, attesa la natura del procedimento, la non sottoposizione a scansioni processuali rigide e alle esigenze di celerità di decisione, bilanciate dalla possibilità di modifica e revoca in termini ampi. La censura è, pertanto, manifestamente infondata. Infine, si deve osservare che la dedotta lesione concreta del diritto di difesa (non aver potuto ribattere in ordine alla produzione della dichiarazione fiscale) è allegata in modo generico, a fronte della precisa indicazione della Corte d'Appello di aver constatato la produzione esclusivamente della dichiarazione fiscale del 2011 (mod. 2012), così come la prospettata formulazione di eccezioni d'inammissibilità della costituzione avversaria è priva di contenuto specifico.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 155 c.c., comma 4, e delle norme costituzionali artt. 3, 24 e 111, per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto non prodotta la documentazione relativa ai redditi del reclamante ed aver fondato la propria decisione su un profilo non veritiero oltre a non aver considerato che il reclamante aveva posto in evidenza al fine di richiedere la riduzione del contributo al mantenimento del figlio l'eccessiva spesa per il xxxxx

Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha espressamente rilevato la produzione della dichiarazione relativa ai redditi del 2011, presentata nel 2012, contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante, evidenziando la mancanza di quella precedente e successiva (ultimo capoverso penultima pagina provv. impugnato). Del pari ha rilevato la mancata documentazione relativa alla successione da parte di madre "che avrebbe consentito con le dichiarazioni dei redditi aggiornate di verificare l'attuale situazione patrimoniale del reclamante". Ha, in conclusione, rappresentato l'insufficienza e l'omissione della produzione documentale cui il reclamante era tenuto, facendone conseguire coerentemente l'assenza di nuovi elementi di valutazione.

Nel terzo motivo la medesima censura viene prospettata sotto il profilo del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, fondandosi tuttavia sul medesimo errato presupposto secondo il quale la Corte d'Appello non avrebbe considerato la dichiarazione dei redditi del 2011, unica prodotta anche secondo il reclamante. In conclusione il ricorso, ove il Collegio condivida i predetti rilievi, deve essere respinto". Il Collegio aderisce alla relazione depositata, osservando in ordine alla memoria depositata da parte ricorrente che, come già rilevato nella relazione, si è svolta un'udienza di comparizione delle parti rivolta al tentativo di conciliazione dopo il provvedimento del 8/1/2014 nel quale si è provveduto alla notifica del reclamo e alla concessione di un termine per memoria di replica al reclamato, così realizzando parità tra le parti nell'esercizio del diritto di difesa (reclamo dello X, memoria di replica della S.). La mancata composizione collegiale dell'organo giudicante all'udienza di comparizione delle parti non inficia la validità del predetto organo dal momento che il potere di delega del Collegio ad uno dei componenti è previsto in via generale per l'appello dall'art. 350 c.p.c., comma 1, e che la norma deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti camerale in fase d'appello, in virtù della funzione integrativa delle norme processuali relative al giudizio a cognizione piena anche per i procedimenti camerale, quando, come nella specie, compatibili.

La deformalizzazione del procedimento camerale anche in grado d'appello, consente infine di procedere alla decisione pur senza un'udienza destinata a raccogliere conclusioni o difese finali, risultando domande ed eccezioni già espresse nei due atti, il reclamo e la memoria di costituzione con i quali si costituisce il contraddittorio e nei quali si situa l'esercizio del diritto di difesa senza alcuna violazione dell'art. 24 Cost.. Si confronti al riguardo la pronuncia di questa Corte n. 565 del 2007, nella quale è espressamente affermato che nei procedimenti camerale contenziosi deve essere rispettato il diritto di difesa ma tenendo in considerazione la particolare celerità e semplicità delle forme di tale procedimento, con la conseguenza che devono ritenersi incompatibili rispetto al modello camerale le disposizioni processuali che regolano la fase decisionale, ed in particolare la fissazione di un'udienza di conclusione e lo scambio di memorie finali (artt. 189 e 190 c.p.c.).

Per quanto riguarda l'ulteriore censura relativa all'omessa valutazione della ragione di riduzione dell'assegno di mantenimento per il minore deve osservarsi che correttamente la Corte d'Appello ha fondato la decisione sull'insufficienza della documentazione relativa alla condizione reddituale in quanto necessaria al fine di valutare la fondatezza della dedotta incidenza delle spese di trasporto.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.